



COMUNE DI PATTADA

Provincia di Sassari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

Data 28 febbraio 2000

OGGETTO **Approvazione nuovo regolamento d'uso dei beni comunali.-**

L'anno duemila il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune di Pattada, in seduta pubblica, in aggiornamento di convocazione della sessione ordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito ed all'appello nominale risulta :

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
1° Deiosso Antonio - Sindaco		si	10° Corveddu Eleonora	si	
2° Canalis Lorenzo		si	11° Fogarizzu Salvatore	si	
3° Palitta Salvatore	si		12° Manca Mariangela	si	
4° Camboni Sergio	si		13° Lavena Giampiero	si	
5° Sini Pietro Maria	si		14° Murgia Tonino		si
6° Cabigliera Angelina	si		15° Demela Antonio		si
7° Fenu Emilio	si		16° Doneddu Gianfranco		si
8° Demontis Maria	si		17° Cocco Antonio Maria	si	
9° Picus Giovanna Antonia	si				

Presenti: 12

Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il ViceSindaco Camboni Sergio con l'assistenza del Segretario comunale D.ssa Arcadu Isabella

Sono presenti anche gli Assessori esterni: Deiana Giovanni

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: ==

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del settore usi civici il quale propone l'approvazione di un nuovo regolamento d'uso dei beni comunali in quanto si rende necessario:

- apportare delle modifiche a quello in vigore, modifiche resesi necessarie a seguito di contatti avuti con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Sassari ed il Coordinatore regionale degli usi civici di Cagliari
- per evitare la frammentarietà considerato che dette modifiche riguardano diversi articoli;

Rilevato che le modifiche riguardano:

- armonizzazione del testo vigente con le nuove norme in materia di usi civici e leggi forestali
- integrazione criteri per l'assegnazione dei fabbricati collettivi
- istituzione di una commissione per esprimersi su controversie circa l'applicazione del regolamento
- affinamento di alcune norme per migliorare l'operatività del servizio
- determinazione tariffe per la concessione di capanne e fabbricati di proprietà comunale
- determinazione condizioni di priorità in alcune fattispecie di concessioni previste
- norme transitorie in attesa della redazione del piano di valorizzazione delle terre civiche e del P.E.

Visto il relativo regolamento

Acquisito il parere favorevole ex art. 53 della L. 142/90 del responsabile del settore

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1° di approvare il regolamento d'uso dei beni comunali il cui testo, costituito da n. 47 articoli, è accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del settore del quale propone l'approvazione di un nuovo regolamento per i beni comunali in quanto si rende necessario:

apportare delle modifiche a quello in vigore, modifiche ritenute necessarie a seguito di alcuni casi di inosservanza dell'articolo 10 del Regolamento Regionale degli enti locali di cui si è tenuto conto;

per evitare la frammentarietà del regolamento che dalle modifiche sopra citate deriva;

il che ha portato le modifiche seguenti:

ampliamento del testo vigente con la introduzione di nuove disposizioni relative ai beni comunali;

integrazione di parti per l'adozione del regolamento;

istituzione di una commissione per esprimere un parere sulla opportunità del regolamento;

adempimento di doveri per regolamento l'operato del servizio;

determinazione finale per la concessione di copiare e ristampare il regolamento;

adempimento di doveri di parte di alcune fattispecie di contestazione;

adempimento di doveri della redazione del piano di valorizzazione delle opere comunali;

Vista la proposta del responsabile del settore del quale propone l'approvazione di un nuovo regolamento per i beni comunali in quanto si rende necessario:

apportare delle modifiche a quello in vigore, modifiche ritenute necessarie a seguito di alcuni casi di inosservanza dell'articolo 10 del Regolamento Regionale degli enti locali di cui si è tenuto conto;

per evitare la frammentarietà del regolamento che dalle modifiche sopra citate deriva;

DELIBERA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to: S. Camboni

Il Segretario Comunale

f.to: Arcadu D.ssa Isabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata inviata in copia alla _____ ed ai gruppi consiliari il 14 MAR 2000 Prot. n. 1530 e che trovasi in corso di pubblicazione per giorni 15 dal 14 MAR 2000

Pattada li 14 MAR 2000

Il Segretario Comunale

[Firma]

Copia conforme all'originale

Pattada,

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Arcadu Isabella

[Firma]

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 19/04/2000

Comune di Pattada
079 754069
07016 PATTADA (SS)



VISTA la deliberazione:
Ente: Comune di Pattada
Organo: Consiglio
N° Atto: 000037 del 28/02/2000
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO D'USO DEI BENI COMUNALI.
pervenuta il 16/03/2000 e registrata al protocollo n° 001093

VISTA LA Relazione dell'ufficio;
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA LA L. 08/06/90 n°142 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE:

in relazione agli articoli di seguito indicati per violazione del principio di separazione delle competenze tra organi politici e burocratici e segnatamente dell'art. 51, comma 3, lett. f) della L.142/90 e successive modifiche, in forza del quale i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi sono di competenza dei Responsabili dei Servizi, laddove nel Regolamento in esame sono stati erroneamente assegnati alla competenza o del Consiglio o della Giunta:

- Art. 11, 1° comma, limitatamente alla " G.M. ";
- Art. 12, limitatamente " G.C. ";
- Art. 15, 8° comma, " il Sindaco ";
- Art. 15, ultimo comma " G.C. ";
- Art. 17, 2° comma, " Giunta ";
- Art. 18, 2° comma, " Il Sindaco ";
- Art. 22, ultimo comma, " La Giunta ";
- Art. 23, 1° comma, " C.C. ";
- Art. 24, ogni riferimento al Consiglio Comunale;
- Art. 25, " C.C. ";
- Art. 30, " Giunta ";
- Art. 33, " C.C. ;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

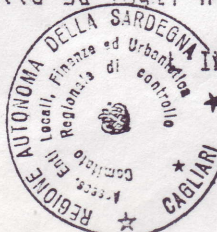
f.to CARTA

f.to LADU

f.to PLANTA

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 27/04/2000
FM/FS

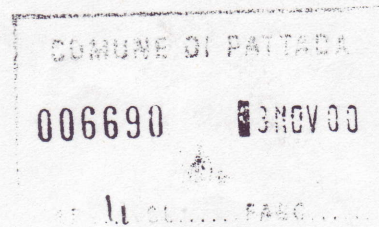


IMPIEGATO INCARICATO

[Handwritten signature]



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Servizio Affari Generali, Sistema Informativo,
Statistica Agraria, Usi civici



Prot. N° 21022

Cagliari 23 OTT. 2000

AL COMUNE DI

PATTADA-SS

OGGETTO: "Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da usi civici"- Legge regionale n.12 /1994 Art. 12 , II Comma- Richiesta parere.

Con riferimento alla nota di codesto Comune n° 2739, datata 15 maggio 2000 in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 28 febbraio 2000, di pari oggetto, si comunica che, il Regolamento per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da usi civici così formulato è conforme a quanto disposto dalla L.R. n° 12 del 24.3.1994.

Si fa notare altresì, che per la concessione dei terreni per usi diversi da quelli che sono stati decretati, dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici Legge 1766 del 16 giugno 1927 o dall'Assessorato competente in materia di usi civici della Regione Sarda - Legge Regionale n° 12 del 14.03.1994 -, l'Amministrazione comunale dovrà dotarsi di un Piano di Valorizzazione delle terre civiche ai sensi dell'art. 8, L.R. N° 12/94 e si dovrà seguire la procedura di cui alla citata L.R. n° 12/1994.

Per quanto su esposto si esprime parere favorevole all'approvazione del regolamento in esame.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Sergio Satta

PC/pc.

Lm



COMUNE DI PATTADA

PROVINCIA DI SASSARI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE USI CIVICI

TEL 079755 987 – FAX 079754069

NUOVO REGOLAMENTO D'USO DEI BENI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 28.2.00

RESA ESECUTIVA DALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO CON PROVVEDIMENTO N.ro 001093 nella seduta del 19.04.2000 e riscritto con le rettifiche richieste.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune dal 15 maggio 2000 al 15 giugno 2000

Pattada , li 15 maggio 2000

IL SINDACO

F.to Antonio Deiosso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Isabella Arcadu

NORME GENERALI

Art. 1

Al godimento dei beni di proprietà del Comune di Pattada saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento **che disciplina la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994.**

Sono fatte salve le utilizzazioni boschive e le estrazioni del sughero per le quali si provvederà di volta in volta con provvedimenti speciali della Giunta Comunale **nel rispetto della Legge (R.D.L . n. 3267/23 e L.R. n. 4 /94)**

Art. 2

E' considerato cittadino ai fini del presente regolamento colui che ha la residenza fissa nel Comune di Pattada ed è iscritto nel registro della popolazione. **La perdita della residenza ne comporta la decadenza.**

Art. 3

Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti e **stabilmente dimoranti** nel Comune **nello spirito della Legge sugli usi civici.** Non è assolutamente consentito il godimento del pascolo da parte dei forestieri.

Il godimento degli usi civici presuppone sempre il pagamento di un corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare già all'atto della concessione.

PASCOLAMENTO

Art. 4

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di esercizio di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previste dalla L.R. 14.3.1994, n. 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno **quindici** giorni prima della data di introduzione del bestiame **o della scadenza della precedente autorizzazione** fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza **comunque autorizzati dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione di nulla osta sanitario.**

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta libera e dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale, località **dettagliata** dove si intende pascolare, **la superficie in ettari** la specie ed il numero dei capi grandi e piccoli.

Qualora l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con quanto previsto con il Piano Pascolo, non si pronunci nei successivi gg. 15 dalla data di presentazione della domanda, l'istanza si intende negata.

La Giunta **in sede di approvazione del Piano Pascolo** si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame **ed il numero dei capi grandi e piccoli o**, in casi particolari, il divieto di pascolamento, qualora interessi collettivi di salvaguardia del territorio e del soprassuolo, nonché di prevenzione sanitaria lo rendano necessario .

Art. 5

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabiliti dal Consiglio Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi.

Restano salve le limitazioni derivanti da vincoli imposti da Leggi o Regolamenti Statali e Regionali.

Art. 6

L'anno pascolativo si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Il Funzionario Responsabile del Servizio rilascerà a ciascun richiedente l'autorizzazione registrata, con numerazione progressiva, in apposito registro. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sè per esibirla a richiesta degli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente **intenda** spostare il bestiame dalla località denunciata ad altra località deve, prima di effettuare il cambiamento, **essere autorizzato dal** Funzionario Responsabile del Servizio. Questi provvederà ad apportare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza in possesso del denunciante e sulla corrispondente partita del registro anzidetto.

Analoga **autorizzazione dovrà essere richiesta** all'ufficio comunale se nel corso dell'anno in godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio comunale venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

Art. 8

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione di cui agli artt. 4 e 7. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione od in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 44 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore la cui **istanza** risultasse infedele, per la parte di bestiame eccedente l'autorizzazione .

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle Leggi forestali e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Sassari

Art. 9

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Art. 10

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla G.C. all'inizio di ogni anno, per ciascun anno pascolativo e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. **In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.**

Art. 11

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.4.1910, n. 639 a mezzo di liste di carico da approvare e riscuotere nell'anno seguente in due rate di cui la prima entro il 30 giugno, e la seconda entro il 30 novembre di ogni anno. Qualora particolari situazioni familiari, debitamente motivate, non consentano il pagamento entro i termini stabiliti, l'interessato potrà fare istanza al **Responsabile del Servizio** onde ottenere una deroga al pagamento; tale istanza verrà all'uopo esaminata.

A carico dei contribuenti morosi si inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto ad azioni o risarcimenti di sorta e, ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

Le tariffe sono equiparate al prezzo del latte ovino.

TARIFFE :

1° un ovino e caprino adulto:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 1,5
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 2
	totale = lt. 3,5

2° un agnello fino a sei mesi: zero	totale = lt. 0
-------------------------------------	----------------

3° un agnello o capretto da sei mesi ad un anno:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 1
	dall' 1.7 al 31.12 = lt.0,5
	totale = lt. 1,5

4° un bovino o cavallo oltre un anno:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 7
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 8
	totale = lt. 15

5° un cavallo sotto l'anno:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 3,5
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 4
	totale = lt. 7,5

6° un vitello fino a sei mesi:	totale = lt. 0
--------------------------------	----------------

7° un vitello da sei mesi ad un anno:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 3,5
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 4
	totale = lt. 7,5

8° un mulo:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 4
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 6
	totale = lt 10

9° un asino:	dall'1.1 al 30.06 = lt. 1
	dall'1.7 al 31.12 = lt. 2
	totale = lt. 3

Il prezzo del latte ovino verrà stabilito annualmente dalla G.C. facendo riferimento all'ultimo prezzo corrisposto ai produttori delle Cooperative lattiero casearie locali.

GHIANDATICO

Art. 12

L'abbacchiamento degli alberi di sughera, leccio e roverella di proprietà comunale è di regola vietato, fatta salva la preventiva autorizzazione del **Responsabile del Servizio**.

Art. 13

Nei boschi comunali potranno essere ammessi i suini a stabulazione fissa.

E' fatta salva o sarà osservata la legislazione vigente in materia di profilassi veterinaria riguardante la peste suina africana o altri tipi di pesti suina contagiosa.

Per l'inosservanza del mantenimento dei suini a stabulazione fissa nelle porcilaie sarà applicata una sanzione da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 600.000 a capo.

Art. 14

E' fatto obbligo da parte dell'allevatore che intende introdurre nuovo bestiame nel territorio comunale presentare preventivamente il certificato di idoneità sanitaria.

LEGNATICO

Art. 15

E' vietato il taglio e lo sfrondamento di piante o parte di piante di leccio, sughera e roverella o altra specie, nei boschi comunali senza la preventiva autorizzazione.

Il Sindaco, su deliberazione della Giunta, indicherà la zona boscata e le modalità di taglio di piante e/o polloni per l'assegnazione di legna da ardere agli utenti che ne fanno richiesta. L'assegnazione ed i criteri selvicolturali saranno stabiliti dal competente Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale su proposta della Giunta Comunale.

I boschi comunali saranno utilizzati in conformità ad uno dei seguenti strumenti :

- 1. Piano economico approvato dalla C.C.I.A.A. ;**
- 2. Progetto speciale di utilizzazione ai sensi degli artt. 130 R.D.L. 3267/23 e art. 40 P.M.P.F;**

In carenza di tali strumenti e nelle more che l'Ente se ne doti, si applicano le P.M.P.F. che regolano tutte le attività nel bosco, nonché nei terreni cespugliati e saldi.

L'assegnazione a singoli nuclei familiari riguarderà l'approvvigionamento della legna per uso familiare, con divieto assoluto di commercio. Il prelevamento ed il trasporto della legna sarà accompagnato da apposita bolletta contenente i dati anagrafici del concessionario, quantità, estremi dell'avvenuto pagamento, destinazione, bolletta da esibire a richiesta del personale del Corpo di P. M., guardie forestali e agenti della forza pubblica.

Qualora l'ispettorato predetto non si pronunci entro gg. 60 dalla data di invio della deliberazione, la Giunta procederà, se lo ritiene opportuno ed in base all'accertato stato di necessità della popolazione, all'assegnazione ed al taglio nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia (P.M.P.F.) ovvero dei criteri e modalità stabiliti dal Piano Economico eventualmente approvato a norma dell'art. 130 e segg.ti del R.D. 3267/1923.

Il taglio delle piante di tasso, agrifoglio, ginepro, acero montano, nonché le piante di leccio, roverella e sughera di grandi dimensioni e di particolare interesse monumentale, ambientale e naturalistico è di regola vietato.

Il **Responsabile del Servizio**, previo parere del Corpo Forestale, potrà autorizzare il taglio delle piante predette solo per inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità per operazioni colturali (diradamenti) o quando si tratti di alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi

ed atmosferici o da parassiti animali e vegetali o quando rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone.

Il Funzionario Responsabile del Servizio potrà autorizzare il taglio e l'assegnazione di piante o rami secchi. Il Responsabile del Servizio può altresì autorizzare il taglio parziale del cosiddetto sottobosco (corbezzolo, erica, lentischio, etc.) ed il diradamento dei polloni di leccio soprannumerari, nonché la potatura dei rami bassi, per le esigenze degli allevatori stanziali inerenti la provvista dell'ovile, anche nel caso in cui si appoggino a locali in concessione a terzi. Il Responsabile del Servizio si riserva inoltre di autorizzare, caso per caso, allevatori in possesso di locali attigui al Demanio Comunale, dove conducano stabilmente bestiame nel territorio comunale soggetto ad uso civico nonché l'azienda e vi dimorino abitualmente, e non abbiano la possibilità di procurarsi il legnatico dalle loro proprietà in quanto non boscate.

Le violazioni alle norme di taglio saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e regolamenti forestali vigenti (R.D. 30.12.23, n. 3267 - legge 9.10.67, n. 950 - L.R. 37/89 - L.R. 31/89 e le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti), fatte salve le sanzioni previste dal codice penale in materia di furto, danneggiamento e vincolo paesaggistico.

E' facoltà del **Responsabile del Servizio** assegnare legnatico ai comunalisti in possesso, a qualsiasi titolo, di locali di ricovero nel demanio. Per quanto riguarda i quantitativi e la localizzazione dei prelievi si rimanda al successivo art. 16.

Art. 16

Il prezzo unitario e la quantità della massa legnosa da assegnare per ogni nucleo familiare avente diritto, saranno stabiliti dalla G.C., previo nulla-osta del Corpo Forestale, che procederà, ove occorre, alla relativa "martellata", unitamente al personale del Corpo di P.M.

PRODOTTO SUGHEROSO

Art. 17

La materia è compiutamente regolata dalle Leggi Regionali

L'eventuale estrazione del sughero maturo per uso familiare o per piccole attività artigianali può essere autorizzata dal **Responsabile del Servizio** previa regolare domanda in carta libera, sentito il Comando della P. M. **secondo le procedure previste dalla vigente legislazione.** La quantità, la località, i criteri di estrazione ed il prezzo del sughero saranno stabiliti dalla Giunta che **sottoporrà il provvedimento all'esame dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per il parere previsto dalle Leggi vigenti** Il prezzo stabilito sarà pagato anticipatamente.

Il funzionario responsabile del Servizio rilascerà apposita autorizzazione scritta, la quale sarà esibita a richiesta del personale del Corpo di P. M., Guardie Forestali ed altri Agenti della forza pubblica.

Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente articolo si applicheranno le sanzioni previste **dalle Leggi Forestali vigenti e dalla L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.**

ESTRAZIONI DI CIOCCI E CARBONIZZAZIONE

Art. 18

L'estrazione dei ciocchi è vietata senza la preventiva autorizzazione.

Il **Responsabile del Servizio**, previa regolare domanda in carta libera, potrà autorizzare di volta in volta estrazione di ciocchi per scopi artigianali o per legna da ardere, **secondo le procedure stabilite dalle leggi e regolamenti forestali in vigore (L.R. 4/94 e R.D.L. n. 3267/23 e P.M.P.F.)**

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal funzionario responsabile del Servizio e dovrà contenere l'ubicazione esatta dell'estrazione, la quantità e la qualità dei ciocchi da estrarre.

Tale autorizzazione, con gli estremi di avvenuto pagamento del valore del materiale, sarà esibita a richiesta del personale del Corpo di P. M., delle Guardie Forestali e degli altri Agenti della Forza Pubblica incaricati della vigilanza.

In caso di violazione saranno applicate le sanzioni di legge, fatto salvo il risarcimento del danno.

LEGNAME DA OPERA

Art. 19

Chiunque intenda tagliare piante di alto fusto o polloni da destinare per legname da opera (pali, travi, materiale da costruzione, attrezzi per l'agricoltura o altro) deve presentare regolare domanda in carta libera.

Il Sindaco, previo **Nulla osta** del Corpo Forestale che stabilirà anche il prezzo di "macchiatico", rilascerà, a cura del Responsabile del Servizio, l'autorizzazione scritta da esibire in caso di richiesta al personale del Corpo di P. M., Guardie forestali o altri Agenti della Forza Pubblica addetti alla vigilanza.

In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 8 - 26 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti, nonché il risarcimento del danno calcolato nella misura pari al doppio del valore di "macchiatico", fatte salve eventuali sanzioni penali.

COLTURE AGRARIE, SEMINATIVI (SEMINERIO) E CONCESSIONI SPECIALI

Art. 20

Per seminerio si intendono le concessioni relative ad impianti di orti, erbai, vigneti, frutteti ed altre colture specializzate poste in essere in forma intensiva.

Per la trasformazione di terreni saldi, boscati e ricoperti da macchia in una delle qualità di coltura sopra indicata, il Responsabile del Servizio sottoporrà, di volta in volta, le diverse richieste all'approvazione di cui all'art. 7 della legge 3267/23, con le procedure dell'art. 21 del R.D. 16.5.1926, n. 1126. La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) Inquadramento catastale in scala 1:10.000
- b) Inquadramento cartografico su corografia I.G.M. in scala 1:25.000
- c) Relazione illustrativa dell'intervento dalla quale si evinca che la trasformazione non produrrà alcun danno al terreno.

Art. 21

Per le concessioni relative all'impianto di ortaggi dovrà essere presentata domanda con apposita dichiarazione personale contenente l'indicazione della specie, della zona e della qualità di ciò che si intende coltivare. Detta concessione non potrà essere superiore a mq. 2500 di terreno comunale per nucleo familiare ed avrà una durata di anni cinque, e può essere rinnovata mediante la medesima procedura della concessione. Il canone annuo viene stabilito in £. 100.000 fatto salvo eventuale ed opportuno adeguamento, previa deliberazione della G.C.

Art. 22

Il diritto di uso per erbaio sarà limitato ai richiedenti che appartengono a famiglie coltivatrici. La domanda dovrà essere presentata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 20 e la relativa concessione sarà rilasciata ai nuclei coltivatori diretti nel seguente modo:

NUCLEI CHE CONDUCANO ALLEVAMENTI PERMANENTI E CHE NON POSSIEDONO ALTRI FONDI DI PROPRIETA' E/O IN AFFITTO DI SUPERFICIE TALE DA SODDISFARE LE ESIGENZE DELL'ALLEVAMENTO.

a) per una unità lavorativa	Ha 2
b) per due unità lavorative	Ha 3
c) per tre ed oltre unità lavorative	Ha 4

ALTRI NUCLEI

a) per una unità lavorativa	Ha 1
b) per due unità lavorative	Ha 2
c) per tre ed oltre unità lavorative	Ha 4

oltre a 5000 mq. per ricovero bestiame ed ulteriori 5000 metri per la stabulazione dei suini, per i quali è precluso il pascolo brado. **All'interno dei recinti così definiti i suini dovranno essere muniti di filo di ferro al grugno. Il rinvenimento di suini privi di filo di ferro al grugno comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa per ogni capo da lire 15.000 a lire 100.000 determinata ai sensi dell'art.106 e seguenti della Legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383 nonché della Legge 24.11.1981 n. 689.**

La concessione avrà la durata di anni **dieci** con possibilità di recesso anticipato da parte dei beneficiari da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima e può essere rinnovata mediante la medesima procedura della concessione. Il **Responsabile del Servizio** avrà cura, nel rilasciare le concessioni di seminerio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recinto e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati, avendo cura, altresì, che venga lasciato tra terreno comunale ed area privata una fascia libera di almeno 100 metri. Il canone viene determinato in Lt. 50 di latte ovino per ettaro, sempre fatta salva la possibilità di un eventuale adeguamento con deliberazione della G.C..

Art. 23

Le concessioni di terreno per frutteto e vigneto saranno accordate dal **Responsabile del Servizio** ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento per un'estensione non superiore ad Ha 1 e per una durata di 10 anni, dietro il pagamento del canone annuo di £. 100.000 per Ha, fatti salvi eventuali adeguamenti che verranno successivamente deliberati dalla Giunta Comunale.

Parimenti le concessioni per altre colture intensive saranno accordate dalla G.C. ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per un'estensione non superiore ad Ha 1, per una durata di anni 10, dietro pagamento del canone determinato in £. 150.000.

Art. 24

E' facoltà del **Responsabile del Servizio**. rilasciare concessioni a privati, Cooperative Agricole e Società giovanili locali per superfici di terreno comunale da utilizzare per l'esercizio dell'apicoltura ed altre attività agrituristiche e faunistiche nonchè per allevamento di bestiame per esclusivo uso e consumo familiare. La concessione avrà per oggetto aree di estensione adeguata per 5 anni e prorogabile ad un massimo di anni 10 e previo pagamento di un canone annuo di £. 50.000 per ettaro. E' altresì facoltà del **Responsabile del Servizio** rilasciare a Cooperative, Enti, Associazioni o privati concessioni di aree di terreno comunale non superiore a 2 ettari da utilizzare per scopi industriali e produttivi, nel rispetto delle leggi in materia ambientale, idrogeologica e paesaggistica. La concessione avrà la durata di anni 10 e previo pagamento di un canone annuo anticipato di £.

1.000.000 per Ha. La concessione decade qualora il concessionario, entro un anno dal rilascio, non avrà acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Al concessionario è fatto obbligo, allo scadere della concessione, il ripristino ambientale dei luoghi. A garanzia di quanto sopra il concessionario deve stipulare fidejussione bancaria o assicurativa da svincolare previo sovralluogo congiunto dell'ufficio tutela del paesaggio, del corpo forestale e del Comune. Per le cave il **Responsabile del Servizio**, in fase di convenzione, stabilisce il compenso in relazione alle quantità e qualità di materiale estratto, previa acquisizione di perizia tecnica.

Eventuali richieste di concessione eccedenti i 10 anni ed ettari 2 verranno prese in considerazione di volta in volta dal **Responsabile del Servizio** e dovranno essere integrate da una relazione tecnica di fattibilità da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio tecnico comunale, allo scopo di consentire la disposizione di progetti da realizzarsi mediante finanziamenti C.E.E. e/o Regionali, e/o Statali o che abbiano dei risvolti che possano migliorare le qualità dei terreni in ordine alla produttività, alla stabilità, **all'occupazione** o quant'altro.

Art. 25

Il **Responsabile del Servizio** ha facoltà di rilasciare concessioni ad associazioni ed organizzazioni legalmente costituite che ne facciano richiesta, di aree del territorio o locali comunali da utilizzare per attività sportive, ricreative e di interesse sociale. L'estensione dell'area od i locali oggetto della concessione saranno determinate di volta in volta, previo pagamento di un canone che verrà determinato all'atto della stipula di apposita convenzione e previa perizia tecnica. La convenzione stabilirà modalità, criteri e tempo non superiore in ogni caso a 5 anni.

Art. 26

Sulle domande si procederà all'accertamento di requisiti individuali ed all'istruttoria complessiva prevista dall'art. 20 del presente regolamento. A conclusione dell'istruttoria il funzionario responsabile del servizio rilascerà le singole autorizzazioni secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 27

Nessuno può avere le concessioni previste dall'art. 20 se non provvede direttamente alla coltivazione o con familiari in linea diretta o collaterale fino al 2° grado. E' assolutamente vietato trasferire, a qualsiasi titolo, la concessione personale rilasciata.

L'inadempienza al precedente comma fa decadere dal beneficio della concessione stessa, senza pretesa da parte del concessionario di alcun compenso, indennità o rifusione di spese per lavori eseguiti nel tratto concesso. L'utente, in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del canone normale per l'annata agraria in corso.

Art. 28

Tutti i terreni concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 dovranno essere recintati a cura e spese del concessionario, con rete metallica e paletti per l'altezza non inferiore a metri 1,50. Qualora il concessionario non adempia alle prescrizioni del presente articolo perde il diritto alla concessione.

Art. 29

Chiunque operi sul terreno comunale recinzioni in assenza della concessione comunale sarà obbligato, a propria cura e spese, alla rimozione immediata della chiudenda ed al pagamento di una sanzione amministrativa da versarsi nella cassa comunale, da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 5.000.000. E' altresì fatta salva l'azione penale e l'obbligo del risarcimento del danno causato al patrimonio comunale. In ogni caso, viceversa, di difformità nell'utilizzazione della concessione comunale, l'utente decadrà dal beneficio della concessione stessa con l'obbligo di corrispondere il doppio del canone normale per il godimento usufruito.

MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI

Art. 35

Nei terreni comunali non boscati, potranno essere eseguiti lavori di miglioramento fondiario a cura e spese del Comune nei limiti dei propri stanziamenti, ovvero in base a finanziamenti regionali, statali e comunitari.

Tali lavori saranno approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della G.C. e previo regolare progetto vistato dall'Ispettorato Forestale e dall'Ufficio Tutela del Paesaggio per le implicazioni di natura forestale e paesaggistiche.

Il Comune è tenuto ad investire il 25% della somma incassata dalle concessioni di godimento dei beni comunali, in opere di miglioramento e manutenzione dei terreni comunali, quali strade di accesso, fabbricati, abbeveratoi, vasconi antiincendio, spietramento e decespugliamento e quanto altro si reputi necessario per lo sviluppo dell'attività agro pastorale ed il miglioramento delle condizioni di vita.

La somma predetta ed il programma dei lavori prioritari da eseguirsi saranno stabiliti dal C.C. in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 36

Ai fini del presente regolamento i pascoli sono classificati:

- a) pascoli migliorati;
- b) pascoli nudi e cespugliati;
- c) pascoli in terreno boscato.

I pascoli permanenti migliorati possono essere suddivisi in settori pascolativi delimitati da chiudende.

Art. 37

I pascoli saranno utilizzati in conformità di apposite norme approvate ai sensi dell' art. 135 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 ovvero in base a specifico disciplinare predisposto in sede di approvazione di apposito progetto di miglioramento.

In ogni caso il C.C., su proposta della G.C. e sentita la Commissione Comunale dell'Agricoltura, deve predisporre ogni anno, entro il mese di giugno, un programma di utilizzazione dei pascoli che sarà reso noto mediante affissione all'albo comunale per gg. 15 consecutivi.

Tale programma dovrà contenere:

- i settori da destinare all'esercizio del pascolo e quelli temporaneamente esclusi con le adeguate motivazioni;
- turni e periodi di pascolamento per settore, nonché carico di bestiame globale e per specie.

Il divieto di pascolamento potrà essere disposto nei seguenti casi:

- manutenzione straordinaria dei pascoli ed interventi di miglioramento degli stessi.
- interventi di forestazione e di ricostituzione boschiva.

Il pascolamento è comunque vietato nei boschi e nelle aree a macchia mediterranea percorsi da incendio per un periodo di anni 5, in armonia con le P.M.P.F.

USO DEI FABBRICATI COLLETTIVI

Art. 38

I fabbricati rurali collettivi dovranno essere utilizzati secondo la destinazione per la quale sono stati realizzati, fatta salva la destinazione di almeno uno di essi per scopi agrituristici da stabilirsi da parte del C.C..

I fabbricati saranno dati in uso in base ai seguenti criteri di massima:

- priorità agli allevatori stanziali;
- priorità agli allevatori non proprietari di terreni;
- priorità agli allevatori non in possesso (a qualsiasi titolo) di altri edifici adeguati;
- priorità per territorio agli allevatori che pascolano nella zona in cui insistono i fabbricati di cui hanno fatto richiesta;
- priorità agli allevatori che denunciano al pascolo nel territorio comunale almeno 100 capi ovini adulti oppure 20 capi bovini adulti;
- priorità agli allevatori che producono almeno il 50% del reddito nel territorio comunale;
- priorità agli allevatori che vantano una maggiore anzianità di presenza nel territorio comunale ;**
- avuto riguardo al carico familiare**
- esclusione degli allevatori inadempienti nei confronti del Comune o che abbiano commesso gravi infrazioni.

- a parità di condizioni si procederà ad estrazione;

Le concessioni hanno carattere biennale, salvo proroga scritta da parte del Sindaco, e potranno riguardare l'intero fabbricato o singole parti di esso.

La concessione sarà fatta per singoli fabbricati a gruppi di allevatori, fino ad un massimo di **6**, che gravitano nelle zone in cui sono situati i fabbricati stessi, previo pagamento di cauzione anticipata individuale e del canone di affitto che sarà corrisposto a fine anno. Le concessioni decorrono dal 1° gennaio ed hanno termine il 31 dicembre.

Ogni singolo concessionario in aggiunta a quanto sopra potrà occupare solo 1/3 dei locali disponibili e/o lasciati liberi nel corso dell'anno per qualsiasi motivo.

Per richieste difformi da quanto previsto, si provvederà all'esame nel momento in cui saranno presentate.

La cauzione anticipata viene stabilita in £. 500.000 per concessione, mentre per l'uso annuale dei fabbricati sarà corrisposto il seguente canone:

- a) £. 200.000 annue per uso locale appoggio (2 vani + bagno);
- b) £. 100.000 annue per uso sala mungitura ovini più paddok di attesa;
- c) £. 300.000 annue per uso di mq. 100 di capannone ricovero più paddok.

Obbligo, da parte dell'A.C., di stipula di polizza di assicurazione per furto, incendio e danneggiamento dei fabbricati la cui spesa verrà suddivisa proporzionalmente al valore dei fabbricati in concessione fra tutti i concessionari di fabbricati stessi.

Art. 39

I fabbricati saranno concessi per iscritto dal Responsabile del servizio, previa regolare deliberazione della G.C. su richiesta scritta da presentarsi ogni biennio, il primo dei quali decorrerà dall'1.1.94.

Le domande saranno presentate dai gruppi di allevatori per singolo fabbricato nel periodo 1 settembre/30 novembre di ogni biennio e dovranno contenere:

- estremi anagrafici dei singoli allevatori aventi 18 anni compiuti;
- numero di codice fiscale;
- località del fabbricato;

- numero e specie dei capi pascolanti nel Comune e per i quali si richiede la concessione;
- locali che si richiedono;
- dichiarazione scritta in carta legale, con la quale il singolo od il gruppo si impegnano a rispettare le prescrizioni previste nell'articolo precedente, oltre che:
 - 1) versare la cauzione stabilita dall'art. 38;
 - 2) al pagamento del canone;
 - 3) a non avanzare diritti di rivalsa per qualsiasi motivo;
 - 4) risarcire eventuali danni causati al fabbricato, mediante stima dei tecnici del Comune;
 - 5) ad accollarsi le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati.

Art. 40

Il Comune si riserva la piena facoltà di ispezionare o comunque accedere ai locali del Comune in qualsiasi ora della giornata.

Tali controlli o ispezioni potranno avvenire a cura del Sindaco, dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste o del Comando di P.M., previo avviso agli allevatori concessionari, non presenti in loco.

A tal fine l'Amministrazione resterà in possesso di una chiave per ogni singolo locale e, ove si rendesse necessario, si riserva la facoltà di sostituire la serratura, previo avviso agli allevatori concessionari.

Almeno una volta all'anno l'A.C., mediante una terna composta dall'Assessore all'Agricoltura, dal Tecnico Comunale e dalle Guardie Campestri effettuerà la verifica dello stato di conservazione dei fabbricati e dei beni concessi, redigendo apposito verbale.

Il danno accertato sarà addebitato a colui che lo ha commesso. Qualora non venga individuato il responsabile del danno causato, ne risponderà in solido tutto il gruppo degli allevatori concessionari dei singoli locali.

Art. 41

Il C.C., sulla proposta della G.C., predispone interventi di forestazione ai fini della ricostituzione del manto vegetale, la valorizzazione ambientale e lo sviluppo socio-economico per favorire l'occupazione. I relativi progetti comprenderanno anche infrastrutture atte a garantire una migliore fruibilità collettiva (viabilità, itinerari turistici, etc.) e di difesa antiincendi.

Fatti salvi tutti i diritti di uso civico, i terreni degradati possono essere dati in concessione temporanea, a titolo oneroso da stabilirsi di volta in volta e per un periodo non superiore a 10 anni ad Enti, Società e Cooperative locali previa convenzione da approvarsi da parte della G.C. con precedenza alle cooperative o società giovanili locali, con riferimento a criteri di economicità ed intervento di maggior interesse collettivo.

Ai fini di garantire un corretto utilizzo del territorio, con possibili interventi collaterali con l'attività forestale (agriturismo, apicoltura, aziende faunistiche di cui alla legge 157/92), all'ottenimento del maggiore reddito nell'interesse della Comunità, il Comune può chiedere di fare parte della società e/o cooperativa.

I progetti potranno essere predisposti ed attuati a cura del Comune anche tramite costituzione di azienda speciale di cui all'art. 139 del R.D. 30.12.23, n. 3267.

DIFESA DEI BOSCHI E TERRENI DAGLI INCENDI

Art. 42

E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di fieno o cespugli senza la preventiva autorizzazione del **Corpo Forestale e di V.A. nel periodo in cui vige l'Ordinanza Regionale Antincendi, nei restanti periodi dell'anno si procederà secondo le norme delle P.M.P.F.**

I divieti e le sanzioni in materia di accensione di fuochi ed incendi sono regolati dalla legge 1.3.75, n. 47 e successive modificazioni, dall'ordinanza regionale antiincendi, dal codice penale ed altre leggi e regolamenti vigenti.

VIGILANZA

Art. 43

La vigilanza per il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento è affidata in modo specifico al Comando di P.M., in generale all'A.C. che potrà intervenire anche con i propri tecnici ed il personale del Corpo di P.M., nonchè alle guardie forestali e di V.A. ed altri agenti della forza pubblica, ivi compresi la compagnia barracellare istituita ai sensi della L.R. n. 25 del 15.7.88.

SANZIONI

Art. 44

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione agli atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia Forestale

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Art. 45

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

Art. 46

Il Consiglio dovrà altresì verificare la corretta applicazione degli artt. 50 e 51 del R.D. 3267/1923 da parte dell'Amministrazione Forestale per quanto concerne i terreni comunali in occupazione temporanea (ha 918 circa) concessi con atti di sottomissione dell'1.6.1983 e dell'1.6.1989.

Il Consiglio dovrà infine verificare lo stato di attuazione del piano di forestazione nei terreni comunali (ha 295) da parte della Cooperativa Agrosilvestre Solorche, nonchè la compatibilità di quanto previsto nella convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 9.3.1990, con le norme del presente regolamento d'uso dei beni comunali.

In attesa dell'entrata in vigore del P.E. redatto ai sensi dell'art. 130 e seguenti del R.D. 3267/23 il pascolo sarà regolato oltre che dalle presenti norme, anche dal piano pascolo triennale da armonizzarsi con il piano tagli della stessa durata, evitando che le zone sottoposte al taglio siano inserite in quelle pascolabili.

Nelle more dell'adozione del piano di valorizzazione delle terre civiche previsto dall'art.08 e 09 della L.R. 12/94, si provvederà a redigere un elaborato planimetrico contenente tutte le concessioni rilasciate nei decorsi anni che riguardano l'uso tradizionale al fine di armonizzarle con le disposizioni di cui agli artt. 15 – 16 – 17 della L.R. 12 ed acquisire agli atti le autorizzazioni della Camera di Commercio secondo le procedure previste dall'art. 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e le diverse autorizzazioni di competenza dell'Ufficio Regionale

Usi Civici nonché quelle di competenza dell'Ufficio Tutela Paesaggio e del Servizio del Genio Civile.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, il Consiglio Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. 1294

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

La commissione richiamata dal comma precedente sarà composta:

- 1) - da un rappresentante della Maggioranza Consiliare;
- 2) - da un rappresentante della Minoranza;
- 3) - da un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi o all'Albo dei Periti agrari nominato dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Dal Sindaco o da un suo Delegato in qualità di Presidente.

I membri di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – vengono designati dal Consiglio Comunale. I rappresentanti della Maggioranza e della Minoranza potranno essere escelti al di fuori del Consiglio Comunale.

A nomina della Commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla categoria C.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le concessioni che superano l'annualità dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato Regionale competente.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno la preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

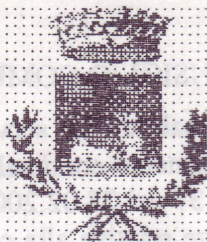
- La tutela ambientale del territorio nel rispetto delle Leggi vigenti;
- Gli interessi della collettività;

Art. 47

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nella L.R. 14 marzo 1994, n. 12.

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione dell'Organo Tutorio.

Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 12 del 14.3.1994.



COMUNE DI PATTADA

Provincia di Sassari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93

Data 27 novembre 2000

OGGETTO Modifica regolamento d'uso dei beni comunali – art. 30.-

L'anno duemila il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 19 nella sala delle adunanze del Comune di Pattada, in seduta pubblica, in prima convocazione ed in sessione straordinaria ed urgente partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito ed all'appello nominale è :

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
1° Deiosso Antonio – Sindaco	si		10° Campus Lucrezia	si	
2° Manca Petronilla	si		11° Corveddu Gian Pietro	si	
3° Manca Gian Mario	si		12° Sini Pietro Maria	si	
4° Deiosso Mario	si		13° Canu Mario	Si	
5° Fenu Salvatore	si		14° Lavena Giampiero	Si	
6° Fenu Emilio	si		15° Pompedda Mario Giovanni	Si	
7° Camboni Sergio	si		16° Solinas Tomaso		si
8° Canu Antonio	si		17° Pastorino Carlo	si	
9° Barracca Giuseppe	si				

Presenti: 16 *KL*

Assenti: 1 *4*

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Deiosso Antonio con l'assistenza del Segretario comunale D.ssa Arcadu Isabella

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: ==

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta congiunta del responsabile del servizio e dell'area P.M. che chiedono di modificare ed integrare l'art. 30 del regolamento comunale d'uso dei beni comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.02.2000, per consentire la realizzazione di locali appoggio che tengano conto delle esigenze relative alla conduzione del fondo nei terreni comunali soggetti ad uso civico inserendo il seguente comma:

“La realizzazione di locali appoggio per le esigenze relative alla conduzione del fondo, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

superficie massima coperta mq. 40 ed altezza massima mt. 3,00

muratura esterna da realizzare preferibilmente con pietra a faccia a vista

Fermo restando l'acquisizione a carico del settore usi civici di tutte le autorizzazioni/pareri necessari per la realizzazione dell'opera, ivi compresa quella dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, in relazione alla salvaguardia degli aspetti forestali e dei vincoli presenti nel terreno oggetto dell'intervento.”

Vista la L.R. 14 marzo 1994, n. 12

Attesa la rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa

Acquisito il parere favorevole espresso, a mente dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dal responsabile del servizio

Con voti favorevoli 12 e 4 astenuti (Canu - Lavena - Pompedda - Pastorino)

DELIBERA

di modificare, per i motivi esposti in premessa, il vigente regolamento comunale d'uso dei beni comunali inserendo il seguente comma all'art. 30:

“La realizzazione di locali appoggio per le esigenze relative alla conduzione del fondo, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

superficie massima coperta mq. 40 ed altezza massima mt. 3,00

muratura esterna da realizzare preferibilmente con pietra a faccia a vista

Fermo restando l'acquisizione a carico del settore usi civici di tutte le autorizzazioni/pareri necessari per la realizzazione dell'opera, ivi compresa quella dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, in relazione alla salvaguardia degli aspetti forestali e dei vincoli presenti nel terreno oggetto dell'intervento.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del settore del quale propone l'approvazione di un nuovo regolamento per i beni comunali in quanto si rende necessario:

apportare delle modifiche a quello in vigore, modifiche ritenute necessarie a seguito di alcuni casi di inosservanza dell'articolo 10 del Regolamento Regionale degli enti locali di cui si è tenuto conto;

per evitare la frammentarietà del regolamento che dalle modifiche sopra citate deriva;

il che ha portato le modifiche seguenti:

ampliamento del testo vigente con la introduzione di nuove disposizioni relative ai beni comunali;

integrazione di parti per l'adozione del regolamento;

istituzione di una commissione per esprimere un parere sulla opportunità del regolamento;

adempimento di doveri per regolamento l'operato del servizio;

determinazione finale per la concessione di copiare e ristampare il regolamento;

adempimento di doveri di parte di alcune fattispecie di contestazione;

adempimento di doveri della redazione del piano di valorizzazione delle opere comunali;

Visto il parere espresso;

il che ha portato all'approvazione del regolamento;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to: S. Camboni

Il Segretario Comunale

f.to: Arcadu D.ssa Isabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata inviata in copia alla _____ ed ai gruppi consiliari
il 14 MAR 2000 Prot. n. 1530 e che trovasi in corso di pubblicazione per giorni 15
dal 14 MAR 2000

Pattada li 14 MAR 2000

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale

Pattada,

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Arcadu Isabella



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Servizio degli Affari Generali, Sistema Informativo,
Statistica Agraria ed Usi Civici
SETTORE USI CIVICI

30 MAR. 2001

Cagliari

Prot.

6-165

del



Al Comune di Pattada

PATTADA

Oggetto: richiesta nulla-osta realizzo case appoggio e modifica regolamento-

Con riferimento alla richiesta n. prot 1295 del 23.02 u.s. e pervenuta allo scrivente in data 12 marzo c.a., si ricorda che anche per la realizzazione di case appoggio all'interno delle concessioni per pascolo, l'Amministrazione in indirizzo dovrà prevedere la superficie e la tipologia del manufatto che si intende realizzare, fatte salve tutte le altre autorizzazioni. Si ricorda altresì, che la realizzazione di case appoggio per le esigenze relative alla conduzione del fondo, deve essere prevista con pena di nullità nel Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche che il Comune di Pattada deve adottare.

Per quanto attiene alla richiesta di modifica del regolamento sulla gestione delle terre civiche (Art. 30 del regolamento) si esprime parere favorevole a condizioni che siano rispettate le tipologie e le superfici previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 27 novembre 2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Sergio Satta



P.C. 1/pc

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 31/01/2001

000889

17 FEB 01

Comune di Pattada
079 754069
07016 PATTADA (SS)

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO
Ente: Comune di Pattada
Numero: 000093 del 27/11/2000
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO D'USO DEI BENI COMUNALI - ART.
30
pervenuta il 15/12/2000 e registrata al protocollo n° 004484

VISTA LA Relazione dell'ufficio;
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

- NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA'.

*In 2 pubblicazioni
X pp. 30 del 19-2-01*

IL SEGRETARIO

f.to CONTI

IL PRESIDENTE

f.to LADU

IL RELATORE

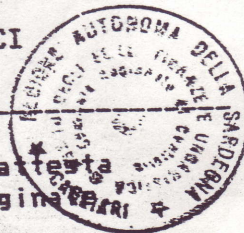
f.to URRACI

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta
che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 1/02/2001
GO/OV

L'IMPIEGATO INCARICATO

Di Carlo





COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI

AREA POLIZIA MUNICIPALE – USI CIVICI
SERVIZIO USI CIVICI

Copia informatica di documento analogico. E' conforme all'originale.

“La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Pattada, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.”.

PATTADA
27/03/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.M.
COMANDANTE P.M.
U.P.G. - Cap. di P.L.- Luigi Fraghì